



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 79/2026

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA LANDRIANI, NEL TRATTO COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON VIA ORTIGARA, E CONTESTUALE ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ORTIGARA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI.

GIORNO: 3 OTTOBRE C.A.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 18 Settembre 2026, perveniva istanza (prot.20256/26) dal Sig. ORLANDI BRUNO agli atti generalizzato, in Rappresentanza della Ditta "Floricoltura Valle Olona Srl" per l'occupazione di suolo pubblico in via Landriani all'altezza del civico 1, per il posizionamento di piattaforma aerea per pulizia canali di scolo.

RILEVATA la necessità, per consentire una corretta viabilità nell'area interessata, di istituire la temporanea chiusura della via Landriani nel tratto compreso dall'intersezione con Via Ortigara;

CONSIDERATO che, per ovviare agli inconvenienti che si potrebbero verificare in detta località occorre, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

PRESO ATTO che il responsabile dei lavori, seguendo le indicazioni della Polizia Locale, segnalerà convenientemente, con le modalità previste dal Codice della Strada, con regolari cartelli stradali i divieti di sosta e con apposite barriere ben visibili, le eventuali strade chiuse al traffico;

CHE eventuali danni provocati a terzi e persone, oppure a cose appartenenti a privati cittadini o al demanio e al patrimonio pubblico, saranno totalmente a carico dei richiedenti senza onere alcuno per il Comune;

VISTO l'art. 21 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e il Titolo 2, Capo I, artt.30-31-32 del D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTI gl'art. 5 comma 3 ed artt. 6 e 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.47, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per permettere lo svolgimento dei lavori citati in premessa, **il giorno 3 ottobre c.a., dalle ore 9.00 alle ore 11.00** (salvo proroghe dovute ad imprevisti o ad interruzioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici, nel qual caso il presente atto si considererà prorogato fino all'esecuzione degli stessi lavori senza necessità di predisporre ulteriori ordinanze), **la chiusura della via Landriani nel tratto compreso dall'intersezione con Via Ortigara e contestuale istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in Via Ortigara**, nonché tutte le limitazioni inerenti la circolazione in prossimità di un'area di cantiere, come prescritto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con D.M. 10/7/2002;

In deroga (compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori), è **ammessa la circolazione dei veicoli** al servizio dell'impresa esecutrice dei lavori, dei mezzi di soccorso, dei veicoli delle forze di polizia, nonché **dei residenti in loco, purchè circolanti a velocità ridottissima;**

DISPONE

- a) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line nelle forme di legge;
- b) che il responsabile dei lavori, è incaricato di provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale che dovrà essere collocata almeno 48 ore prima pena l'inefficacia del presente provvedimento e la necessaria comunicazione ai residenti con volantini od altri mezzi di informazione, **è fatto obbligo al termine dei lavori di rimuovere tutta la segnaletica stradale approntata per l'occasione e ripristinare la viabilità ordinaria.**

I trasgressori saranno alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 7 e 159 C.d.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, 25 Settembre 2026



Il Comandante
Dr. Alfonso Castellone

All'Albo Pretorio

Al Comando Stazione Carabinieri di Castellanza

All'URP per la pubblicazione sul sito web del Comune

All'Ufficio Tecnico

Alla Polizia Locale

Al Sig. ORLANDI BRUNO (Leg. Rapp. Ditta "Floricoltura Valle Olona")